

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE,
PER ATTIVITA' di Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e
s.i.m.
e PER ATTIVITA' di MEDICO AUTORIZZATO
ai sensi del D.Lgs 101/2020**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

e

CNR Unità Prevenzione e Protezione, di seguito denominato CNR-SPP, con sede legale in Roma, piazzale Aldo Moro n. 7, Codice Fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, rappresentata dal Dott. Gianluca Sotis, nato a Latina il 05/04/1959;

premess

che, il CNR-SPP con nota prot. interno n. 60545 del 07/10/2024, ha fatto richiesta all'Azienda USL Toscana Centro di stipula di convenzione per attività di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m. nonché per attività di medico autorizzato ai sensi del D.Lgs 101/2020, da rendere in favore del proprio personale assegnato agli Istituti CNR ubicati nelle provincie di Firenze e Siena;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 89 comma 1 lettera d) e dall'art. 91 comma 6 e comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in

data 23/01/2024, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

che a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta del Consiglio Nazionale delle Ricerche con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire al CNR-SPP attività di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m., nonché attività di medico autorizzato, ai sensi del D.Lgs 101/2020., da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per le attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto.
3. L'attività di cui alla presente convenzione intende garantire al CNR-SPP la continuità nella salvaguardia della salute dei lavoratori ed in particolare:
 - prestazioni professionali di medicina del lavoro (medico competente) ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m.;
 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti (medico autorizzato) ai sensi del D. Lgs 101/2020;

- altre attività di sorveglianza sanitaria (riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi – art. 35 del D.Lgs 81/2008, sopralluogo negli ambienti di lavoro, con verbale – art. 25 comma 1 lettera l D.Lgs 81/2008, collaborazione al datore di lavoro – art. 17 e 28 del D.Lgs 81/2008 e artt. 109 3 139 del D.Lgs 101/2020, convocazione da parte dell'organo centrale di coordinamento del CNR presso la sede di Roma dell'Unità Prevenzione e Protezione.

ART. 2 - Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso le sedi degli Istituti CNR ubicati nelle provincie di Firenze e Siena.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale ed il CNR-SPP.

3. L'Azienda individua la Dr.ssa **Raffaella Giannini**, Direttore della SOC Gestione della Responsabilità Sanitaria, referente dell'attività di cui alla presente convenzione. In particolare, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e per le funzioni di medico autorizzato di cui alla presente convenzione, viene individuato professionista di

riferimento il Dr. **Alessandro Mani**, Direttore della SOS Medicina preventiva, in virtù delle competenze professionali richieste e dei requisiti posseduti.

Il CNR-SPP individua il referente aziendale cui affidare la gestione della convenzione nella persona del Dr. **Roberto Moccaldi**, Unità Prevenzione e Protezione – Responsabile Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica.

4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede un impegno determinato in relazione alle esigenze correlate alle funzioni da svolgere.
5. Le prestazioni dovranno essere svolte secondo la programmazione del CNR-SPP e comunque d'intesa con il Direttore della struttura di assegnazione del personale dirigente medico coinvolto.
6. L'impegno orario medio settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.
7. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando propri mezzi.
8. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

Art. 4 - Tariffe

1. Il CNR-SPP si impegna a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, le tariffe di cui all'**allegato 1**, esente IVA ai sensi dell'art. 10 del

DPR 633/72.

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento da parte del CNR-SPP dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso spettante, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza, al personale dirigente medico che ha svolto l'attività.
3. La presenza del personale dirigente medico dell'Azienda presso il CNR-SPP viene opportunamente registrata, convalidata dal Direttore della struttura di appartenenza del personale coinvolto nonché da parte del CNR-SPP, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile le prestazioni, i giorni e le ore impegnate per l'attività oggetto della presente convenzione. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Libera Professione dell'Azienda.
4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte dal CNR-SPP, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera Professione secondo le modalità indicate in fattura.
5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte del CNR-SPP.
6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

Art. 5 - Responsabilità

1. L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso il CNR-SPP.

2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, ai sensi della presente convenzione, è a carico del CNR-SPP, beneficiaria delle prestazioni. L'Azienda e il CNR-SPP saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.
3. Il CNR-SPP, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 – Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, Azienda USL Toscana Centro e CNR-SPP, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.
2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo

al trattamento dei dati personali.

4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

6. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari (Azienda USL Toscana Centro: <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro> - <https://www.rpd.cnr.it/wp/>).

7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. . Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

- a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;
- b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;

c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati

Art. 7 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione decorre dal _____ ed ha validità annuale e potrà essere rinnovata previa richiesta ed accettazione scritta delle Parti per un ulteriore anno alle medesime condizioni, mediante scambio di corrispondenza via PEC o raccomandata A/R. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 9 - Registrazione e competenze giurisdizionali

1. Il presente atto consta di n. 9 pagine e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.

2. La presente convenzione viene redatta in duplice copia, una per CNR-SPP ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscriverla nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico di CNR-SPP, beneficiario delle prestazioni, il quale provvederà ad assolvere il pagamento dell'imposta in modo virtuale.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale

Ing. Valerio Mari

CNR – Unità Prevenzione e Protezione
Il Responsabile

Dr. Gianluca Sotis

		allegato 1
Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e Consiglio Nazionale delle Ricerche per attività di medico competente e medico autorizzato ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m. e D.Lgs 101/2020		
attività di medico competente e medico autorizzato ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m. e D.Lgs 101/2020		tariffa CNR
tariffa a prestazione visita medica del MEDICO COMPETENTE attività svolta fuori orario di lavoro		36,00
esame VISIOTEST		30,00
tariffa a prestazione sorveglianza medica del MEDICO AUTORIZZATO ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti attività svolta fuori orario di lavoro		62,00
tariffa ad accesso della durata di una giornata per attività di riunione periodica di prevenzione e protezione rischi, sopralluogo ambienti di lavoro con verbale, collaborazione al datore di lavoro, convocazione da parte organo centrale di coordinamento del CNR attività svolta fuori orario di lavoro		207,00
tariffa ad accesso della durata di mezza giornata per attività di riunione periodica di prevenzione e protezione rischi, sopralluogo ambienti di lavoro con verbale, collaborazione al datore di lavoro, convocazione da parte organo centrale di coordinamento del CNR attività svolta fuori orario di lavoro		104,00